



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 64 del 25 settembre 2018

Servizio Lavori d'Aula

**SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E DI
INTERPELLANZE DELLA RUBRICA:**

**“ENERGIA E SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA’”**

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 14 - Bonifica e messa in sicurezza del sito industriale dismesso ex 'ITALKALI'.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

sulla S.S. 189 Palermo - Agrigento, nel territorio del Comune di Casteltermini (Ag) si trova il sito industriale dismesso ex Italkali;

lo stabilimento in esame che, negli anni e con il cambiare delle gestioni, è anche noto prima come fabbrica Montecatini, poi Montedison, dopo Salsi, e in seguito Ispea e Italkali, ha iniziato la sua attività nel 1960, con la lavorazione della kainite, un minerale che con opportuni interventi mirati veniva trasformato in un fertilizzante chimico usato in campo agricolo;

l'industria della Montecatini, per circa trent'anni, ha svolto un ruolo importante per l'economia di Casteltermini, impiegando circa 300 lavoratori e distinguendosi come la prima ed unica fabbrica italiana che svolgeva questo tipo di lavorazione;

rilevato che:

in seguito all'esaurimento della miniera Boscopalo di San Cataldo, che produceva la kainite, lo stabilimento, per ovvi motivi, è entrato in crisi, chiudendo definitivamente nel 1992;

da allora il sito industriale, che reca al suo interno una importante presenza di amianto e di eternit, versa in una situazione di degrado e di abbandono non più tollerabile, essendo diventato, con il tempo, una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere;

negli anni, a causa della potenziale pericolosità inquinante dello stabilimento, sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune di Casteltermini, dell'ARPA, dell'ASP di Agrigento e della Protezione Civile, che hanno constatato la presenza di liquidi non meglio identificati e, soprattutto, fibre di amianto aerodisperse;

è stato più volte chiesto formalmente dall'Amministrazione Comunale agli enti

./...

responsabili il ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale a salvaguardia della salute umana;

era stata prospettata, da parte dell'ex Assessorato all'Industria, la convocazione di una conferenza di servizi per affrontare e risolvere in termini definitivi la questione ambientale dell'ex fabbrica. Tuttavia non risultano ulteriori adempimenti in merito;

nel luglio 2017, inoltre, si è verificato all'interno dello stabilimento un incendio di notevoli dimensioni, che ha generato una coltre di nube tossica destando la preoccupazione dei cittadini di Casteltermini e di Campofranco;

considerata la legge regionale 29/04/2014, n. 10:

considerato che:

l'Ufficio amianto, istituito dalla l.r. 10/2014 nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile, annovera tra i propri compiti, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente;

presso il medesimo Ufficio è istituito il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell'amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica;

allo stato degli atti non risulta approvato alcun aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995;

per conoscere:

quali iniziative, gli enti interpellati, intendano assumere, coinvolgendo all'uopo anche il Comune di Casteltermini, al fine di garantire la bonifica e la messa in sicurezza del sito industriale ex Italkali dismesso, eventualmente sollecitando i legittimi proprietari dell'immobile ad attivarsi a tal fine;

lo stato di avanzamento e i motivi per i quali

./..

non si è ancora proceduto alla ridefinizione e all'aggiornamento - secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257 e successive modifiche ed integrazioni - del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvato con Decreto del Presidente della Regione del 27 dicembre 1995.

(31 gennaio 2018)

DI PAOLA - CAMPO - TRIZZINO - CANCELLERI -
PALMERI - SUNSERI - MANGIACAVALLO - ZAFARANA -
CAPPELLO - FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA
- TANCREDI - SCHILLACI - DE LUCA A. - PAGANA - DI
CARO - MARANO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 74 - Messa in sicurezza delle dighe Comunelli e Disueri nel territorio di Gela (CL).

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

dal Servizio nazionale Dighe è arrivato l'ordine di abbassare il livello dell'acqua della diga Comunelli, nel territorio di Gela, dagli attuali 90 cm a 30 cm, per ragioni di sicurezza;

la limitazione alla capacità assentita di invaso nasce, infatti, dalla non operatività dello scarico di fondo che attualmente è coperto di fango ma che deve essere necessariamente libero al verificarsi di condizioni di emergenza, quali frane, eventi sismici, ecc;

la diga, pertanto, necessita di operazioni di sfangamento che, liberando lo scarico di fondo, permetterebbero di mantenere inalterata la capacità assentita;

considerato che:

tali operazioni di sfangamento sono già state proficuamente realizzate nel caso della Diga Ragoletto: nel 2009, con un investimento limitato e in tre mesi di lavoro, è stato possibile procedere alla classificazione del fango, all'individuazione del bacino dove convogliarlo e alla presentazione del progetto di sfangamento al Ministero e al Servizio nazionale dighe;

il progetto consisteva nell'installazione di una draga smontabile dotata di idrovora che incanalava il fango verso un'insenatura interna al bacino;

premessi, inoltre, che:

la diga Comunelli è a servizio di un vasto comprensorio irriguo tra Gela, Licata e Butera nel quale insistono coltivazioni di pregio che nel periodo estivo abbisognano di abbondanti quantità di acqua;

il livello assentito non consentirà, nei prossimi mesi, l'erogazione di acqua per usi irrigui con conseguenti danni alle coltivazioni e all'economia del territorio;

./..

anche la diga Disueri, che fornisce acqua ad est della Piana di Gela, necessita di interventi di consolidamento e messa in sicurezza, e le relative opere sono inserite nell'elenco degli interventi previsti dal Patto per la Sicilia e finanziate con 20 milioni di euro;

il relativo progetto è attualmente all'esame del Servizio Dighe nazionale;

per sapere:

se non ritenga di dovere intervenire con urgenza al fine di procedere alle operazioni di sfangamento della Diga Comunelli, con la conseguente messa in sicurezza, scongiurando la mancanza di irrigazione per il bacino agricolo sotteso;

quale sia l'avanzamento dell'iter di approvazione del progetto per il consolidamento e la messa in sicurezza della Diga Disueri e se, nelle more, possa diventare concreto il rischio di disimpegno delle somme già reperite.

(14 febbraio 2018)

ARANCIO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 29 - Iniziative adottate per superare la crisi dei rifiuti in Sicilia.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

nella seduta dell'ARS n. 11 del 23 gennaio 2018, il Presidente della Regione, in sede di discussione delle mozioni in materia di emergenza rifiuti, ha indicato gli atti e i tempi entro i quali gli stessi avrebbero dovuto essere adottati dal Governo regionale per consentire l'avvio della gestione integrata dei rifiuti nella Regione;

in quella sede, il Presidente della Regione ha dichiarato che, entro il mese di febbraio 2018, il Governo avrebbe provveduto:

ad emanare un Piano stralcio per la realizzazione di dieci piattaforme per la raccolta differenziata, il compostaggio ed il conferimento da post trattamento, per gestire la fase di transizione ed arrivare ad una gestione ordinaria fra un anno e mezzo, due anni;

ad emanare il bando per la realizzazione di accordi in ambito nazionale ed europeo per il trasferimento di almeno la metà dei rifiuti attualmente destinati in discarica;

ad avviare la redazione del Piano di gestione regionale dei rifiuti;

considerato che:

nel frattempo, con Delibera del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi in merito alla crisi nel settore dei rifiuti urbani ed il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato ai fini del superamento della situazione emergenziale;

la Delibera dispone, inoltre, l'obbligo del Commissario delegato di definire entro trenta giorni, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cronoprogramma e il fabbisogno finanziario degli interventi necessari;

premessi, inoltre, che:

dopo un lungo periodo di gestione ad interim da

./..

parte del Presidente della Regione, è stato di recente nominato l'Assessore per l'Energia e i servizi di pubblica utilità;

nella stessa seduta dell'ARS, il Presidente della Regione ha indicato il mese di maggio come data ultima per un intervento legislativo sugli ATO e sulle SRR, riportando il numero degli ambiti territoriali a nove. Liquidazione delle società d'ambito. Autorizzazione di misure di fiscalità di vantaggio a favore delle imprese che investono nel campo della prevenzione, del riuso e del riciclo ecc;

si tratta di un programma ambizioso che, tuttavia, si scontra con la realtà di una Assemblea che verosimilmente sarà impegnata, almeno per il mese di aprile, nella approvazione dei documenti finanziari mentre, a tutt'oggi, l'organo legislativo ha potuto iniziare l'esame solo del DEFR 2018-2020;

per conoscere:

quali degli impegni assunti dal Presidente della Regione nella seduta dell'ARS n. 11 del 23 gennaio 2018 siano stati rispettati, in adempimento del cronoprogramma dallo stesso delineato;

se non ritengano necessario riferire in Aula circa quanto concretamente realizzato ai fini del superamento della fase emergenziale.

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

(9 marzo 2018)

LUPPO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 133 - Chiarimenti circa gli oneri di conferimento in discarica di contrada Bellolampo (PA).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia risulta da decenni caratterizzata da continue dichiarazioni di emergenza che hanno comportato il ricorso a centinaia di milioni di euro di fondi pubblici;

diversi comuni autorizzati al conferimento e al trattamento dei rifiuti presso la discarica di Bellolampo, hanno più volte denunciato l'assenza di soluzione per gli alti costi subiti dalle amministrazioni e in particolare il Sindaco di carini che ha reso a mezzo stampa dichiarazioni che denunciavano le incongruenze del sistema;

molti dei comuni che conferiscono a Bellolampo e in particolare il Comune di Carini che interessa un vasto territorio, ha già raggiunto oltre il 50% di raccolta differenziata a fronte del 15% su cui si attesta il Comune di Palermo con la conseguenza che Carini, come altri comuni, che attuano la raccolta differenziata, subiscono i maggiori costi rispetto al Comune di Palermo che, non procedendo alla raccolta differenziata, intasa la VI vasca di Bellolampo interamente finanziata nel 2013 con fondi pubblici;

considerato che:

con bando GURI n.110 del 18-9-2013 è stato finanziato con euro 32.480.892,54 la 'realizzazione di un impianto per il trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani (...) Bellolampo';

con nota Commissario Delegato prot. 383 del 28.12.2012 sono stati finanziati con euro 19.997.888,33 'lavori di esecuzione della VI Vasca () di Bellolampo'.

rilevato che:

la S.p.A. Risorse Ambiente Palermo (RAP), incassa dai Comuni conferitori una tariffa pari a euro/T.ta 115,20 che comprende anche euro 22,90 per 'Spese di investimento e costruzione discarica compresi gli oneri finanziari ed i costi per la

./..

realizzazione di opere di mitigazione ambientale' come si legge all'art. 3 del contratto sottoscritto, dalla RAP con il Comune di Corleone che lo ha approvato con Delibera G.M. 103 del 11 luglio 2016;

il Comune di Carini, dapprima e analogamente il Comune di Corleone, così come è presumibile in tutti gli altri comuni conferitori, ha ricevuto dalla RAP, fatture di pagamento nelle quali si legge 'quota a carico clienti per ammortamento vasca 6 22,90 euro/T.ta';

il Comune di Carini ancora una volta è stato costretto con Delibera n. 38, in data 16 marzo 2018, a sottoscrivere un contratto per conferire i rifiuti a Bellolampo con un costo di ben 178,50 euro/T.ta;

la ditta Ecoambiente SPA risulta affidataria senza gara e in esclusiva dei diritti assegnati dalla RAP con la Delibera 214 del 14 luglio 2016;

evidenziato che:

la RAP, partecipata interamente dal Comune di Palermo, beneficia di un introito illegittimo, facendo gravare, sulla tariffa applicata ai comuni, una quota di ammortamento dell'investimento malgrado lo stesso investimento sia stato fatto con risorse pubbliche provenienti dalla fiscalità generale, infatti nella 'tariffa di conferimento nella vasca VI per l'ammortamento' sono connessi anche precedenti investimenti finanziati con altri fondi pubblici (nota Commissario Delegato prot. 383 del 28.12.2012 pari a euro 19.997.888,33);

con l'Ordinanza di Protezione Civile 513 del 8-3-2018 si assegna, ancora una volta, direttamente alla RAP del Comune di Palermo 28,5 milioni di euro per la realizzazione della VII vasca;

ritenuto che per ultimo la scelta del Governo Musumeci premia chi non fa la raccolta differenziata ovvero il Comune di Palermo che conferisce in discarica quasi per intero la quantità di rifiuti raccolti a danno dei Comuni che stanno dimezzando le quantità di conferimento e che sono impegnati ad incrementare le quantità di raccolta differenziata, come nel caso di Carini e di tanti altri Comuni della provincia di Palermo, e sono gravati anche del costo ulteriore di trasferimento presso altri siti a centinaia di chilometri di distanza;

per sapere:

./..

se l'Assessore in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sin qui esposti e se non fosse informata quali ragioni abbiano impedito l'azione di vigilanza relativa all'iter amministrativo adottato dalla Rap;

quali atti urgenti si intendano intraprendere per tutelare l'interesse pubblico, acquisita l'illegittima condotta amministrativa posta in essere dalla Rap, mirante a produrre un doppio profitto per la medesima finalità, incassando contestualmente sia dai fondi emergenziali che dalle fatture, atteso pertanto l'apparente ingiusto profitto con altrui danno;

quali ragioni abbiano condotto il Governo della Regione ad utilizzare i poteri emergenziali per 'premiare' con fondi pubblici (28,5 mil/euro), assegnati senza alcuna procedura competitiva, direttamente la RAP spa del Comune di Palermo e contemporaneamente danneggiare con prezzi elevatissimi (178,5 euro/T.ta) i Comuni che espletano la raccolta differenziata;

quali azioni si intendano infine intraprendere per consentire la restituzione ai Comuni interessati e quindi alle collettività locali della quota di tariffa maggiorata dagli oneri dell'ammortamento che non erano dovuti.

(28 marzo 2018)

CRACOLICI

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 38 - Istituzione delle commissioni tecniche in materia di servizio idrico.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

in data 27 novembre 2007, la gestione idrica integrata nell'ex Provincia di Agrigento è stata affidata alla società privata Girgenti Acque s.p.a.;

nei trascorsi otto anni i cittadini agrigentini non si sono ritenuti soddisfatti della suddetta gestione privata che non si è rivelata efficace, efficiente ed economica, caratteristiche richieste per un servizio essenziale e di pubblica utilità com'è quello relativo al servizio idrico;

considerato che:

in data 11 agosto 2015, è stata approvata da questa Assemblea la legge regionale n. 19/2015 contenente la 'Disciplina in materia di risorse idriche';

ai sensi del comma secondo dell'art.1, la predetta legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi di tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque nel rispetto dei principi di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia;

l'art. 4 legge reg. n. 19/2015 (gestione del servizio idrico integrato), comma 7;

l'art.12 l.r. 19/2015;

per conoscere quando intendano decretare l'istituzione delle commissioni tecniche con fini ispettivi, previste dall'art. 12 della legge regionale in oggetto, nei liberi consorzi comunali di Caltanissetta, Enna ed Agrigento.

(17 aprile 2018)

MANGIACAVALLO - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI -
SUNSERI - CAMPO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI -
PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI -
SCHILLACI - DI PAOLA - DE LUCA A - PAGANA - DI CARO
- MARANO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 43 - Smaltimento dei rifiuti liquidi a Catania.

Al Presidente della Regione, premesso che:

la SIDRA, Società per Azioni a capitale interamente detenuto dal Comune di Catania, gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito dell'area metropolitana di Catania ed in alcuni comuni limitrofi (S. Agata Li Battiati, S. Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Gravina, S. Gregorio, Misterbianco), dalla captazione alla distribuzione di acqua ad uso civile, irriguo ed industriale alla gestione della fognatura e della depurazione delle acque reflue;

l'impianto di depurazione dovrebbe poter assicurare il servizio ad una potenzialità di 325.000 abitanti equivalenti, direttamente o mediante il ricevimento degli espurghi attraverso l'impianto di smaltimento dei bottini;

appreso che;

dallo scorso 15 dicembre la Sidra, come gestore dell'impianto di depuratore, ha limitato alle aziende di trasporto la possibilità di conferimento dei rifiuti liquidi autotrasportati nel sito di depurazione di contrada Pantano d'Arci, riducendo significativamente la quantità dei liquami da trasferire;

segnatamente alle ditte operanti è stata imposta una soglia di conferimento ridotta del 65% rispetto alla quantità normalmente consentita, cioè 65 tonnellate al giorno di frazioni organiche, assolutamente non idonea a soddisfare il bisogno ambientale ed igienico-sanitario delle utenze titolari di fosse settiche, le quali necessitano di periodiche manutenzioni ed allontanamento delle parti organiche dei liquami per il loro corretto funzionamento, in coerenza con le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico Ambientale - che regola il settore di tutela delle acque dall'inquinamento e di salvaguardia dei corpi idrici recettori;

in particolare, da ciò che risulta agli scriventi, tale quantitativo risulterebbe assolutamente insufficiente per rispondere alla richiesta di interventi che perviene dal pubblico e dal privato, questo comporta non solo il rischio concreto del blocco delle attività delle aziende di espurgo, con ricadute economiche non indifferenti,

./...

in quanto esse, non potendo lavorare a piano regime, non riescono a mantenere i mezzi e a pagare gli operai, ma ciò che appare gravissimo e che desta preoccupazione è che il protrarsi di tale situazione possa portare a una emergenza igienico-sanitaria;

in risposta alle sollecitazioni, la Sidra s.p.a. ha affermato che: '() le restrizioni operate sono conseguenza di uno stato di grave emergenza ambientale, derivante dall'accertata indisponibilità di impianti all'uopo autorizzati cui conferire, con continuità, i fanghi prodotti da Sidra spa nell'impianto di Pantano d'Arci dalla depurazione di acque reflue urbane e dal trattamento dei rifiuti liquidi. Risulta che a seguito di un'indagine della Procura di Reggio Calabria, gli impianti di recupero fanghi della depurazione presenti nella provincia di Catania hanno ritenuto di sospendere, cautelativamente, la ricezione di tale rifiuto per le attività di recupero a compostaggio, tenuto conto che l'impianto accusatorio poggerebbe, al momento, sull'assunto di asserita (da parte di Ctu) non ammissibilità in agricoltura di fanghi che derivano da impianti di depurazione in cui oltre ai reflui conferiti su gomma. Le preminenti esigenze di salvaguardia dell'ambiente e delle norme a tal fine vigenti, dovrebbero suggerire, a tutta la filiera del processo di produzione e smaltimento dei rifiuti liquidi di identificare soluzioni adeguate anche nella malaugurata ipotesi di conferma della prospettata argomentazione, che ha determinato l'inconferibilità dei fanghi da parte di Sidra in quanto gestore di impianto che riceve reflui urbani e rifiuti autotrasportati su gomma (tra cui i bottini). Tale criticità aggrava ancor più la cronica criticità riguardante la gestione dei fanghi nell'intero ambito regionale, caratterizzato da un numero di impianti di recupero, in gran parte presenti nel territorio di Catania, assolutamente insufficiente a soddisfare la domanda di smaltimento dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione presenti nell'isola';

alla luce di quanto sopra esposto, atteso che il pericolo di un'emergenza sanitaria risulta imminente e concreto, in quanto non sarà più possibile non solo procedere alla pulizia delle fognature all'interno delle abitazioni, ma le maggiori ripercussioni verrebbero a crearsi in luoghi pubblici come: ospedali, uffici pubblici e scuole, al fine di evitare che si pervenga a un totale black out del sistema di smaltimento dei reflui;

per conoscere se intenda intervenire sulla questione, assumendo tutte le iniziative di propria

./..

competenza, anche normative, affinché venga senza alcun ulteriore indugio affrontata l'emergenza, di concerto con il comune di Catania, la Prefettura e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti.

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(19 aprile 2018)

FOTI - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO -
DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLLO -
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI -
SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA
- ZITO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 47 - Istituzione delle commissioni tecniche in materia di servizio idrico.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

in data 19 novembre 2004, la gestione idrica integrata nell'ex Provincia di Enna è stata affidata alla società privata ACQUA ENNA S.C.P.A (in prosieguo denominata gestore);

nei trascorsi 14 anni i cittadini Ennesi non si sono ritenuti soddisfatti della suddetta gestione privata che non si è rivelata efficace, efficiente ed economica, caratteristiche richieste per un servizio essenziale e di pubblica utilità com'è quello relativo al servizio idrico;

considerato che:

in data 11 agosto 2015, è stata approvata da questa Assemblea la legge regionale n. 19/2015 contenente la 'Disciplina in materia di risorse idriche';

ai sensi del comma secondo dell'art.1, la predetta legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi di tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque nel rispetto dei principi di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia;

l'art. 4 legge reg. n. 19/2015 (gestione del servizio idrico integrato) al comma 7 prevede: 'al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, attraverso la formazione di sub-ambiti ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio';

l'art.12 l.r. 19/2015 prevede che 'Il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce presso gli ATO idrici posti in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del servizio idrico integrato ad enti di diritto privato, commissioni tecniche allo scopo di verificare

./..

eventuali inadempimenti contrattuali, sulla base delle convenzioni stipulate e in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dai commissari degli ATO idrici posti in liquidazione e composte da tre sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dei comitati cittadini per l'acqua pubblica e da un funzionario del dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

tutti i componenti delle commissioni sono designati dagli organismi di rispettiva appartenenza e non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività;

entro 90 giorni dalla loro istituzione le commissioni tecniche formalizzano, mediante relazione scritta, le osservazioni in ordine a quanto indicato al comma 1. In caso di accertati inadempimenti contrattuali degli enti di diritto privato gestori del servizio idrico integrato, le istituite commissioni avanzano al Presidente della Regione una proposta di risoluzione anticipata delle convenzioni stipulate;

in attesa della definitiva applicazione dei principi e delle norme previste dalla presente legge, le commissioni di cui al comma 1 avanzano all'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità soluzioni per calmierare le tariffe del servizio idrico integrato in tutti i comuni aderenti al consorzio d'ambito, al fine di evitare disagi e problemi di ordine sociale tra la popolazione';

per conoscere quando intendano decretare l'istituzione delle commissioni tecniche con fini ispettivi, previste dall'art. 12 della legge regionale in oggetto, nel libero consorzio di Enna.

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(8 maggio 2018)

PAGANA - MANGIACAVALLO - CAMPO - CAPPELLO -
CIANCIO - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - FOTI -
CANCELLERI - MARANO - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI -
SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA
- ZITO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 48 - Valutazione dell'impatto sanitario sul progetto di impianto di trattamento percolato presentato da Oikos s.p.a.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, all'Assessore per la salute e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

la società Oikos s.p.a., tramite avviso pubblico, ha comunicato di avere presentato alla Regione domanda per la realizzazione di un impianto di trattamento di percolato, in un'area ubicata nel territorio di Motta Sant'Anastasia, in via Verdi 44/b, in prossimità delle due discariche R.S.U. già esistenti e operanti da anni (Tiriti e Valanghe d'Inverno);

si fa presente che il territorio e la comunità di Motta Sant'Anastasia ha già, negli anni, subito enormi disagi derivanti dalla presenza di due enormi discariche (Tiriti e Valanghe d'Inverno) che hanno stravolto il paesaggio dei Sieli e provocano periodicamente insopportabili miasmi oggetto di innumerevoli proteste e denunce, anche di carattere penale, da parte dei cittadini che paventano che la costruzione di un ulteriore impianto finalizzato al trattamento del percolato, in un'area tra l'altro vicina ai centri abitati, aggraverebbe i rischi a cui quotidianamente è posto il territorio di Motta e suonerebbe come una insostenibile provocazione nei confronti dei cittadini che per decenni hanno subito danni e disagi dalla presenza nel proprio comune di un sistema industriale di smaltimento dei rifiuti, che vede passare dai Sieli circa un quinto dei quelli nell'intera Sicilia;

la valutazione di impatto sanitario (VIS) trova fondamento nell'art. 129 del Trattato di Maastricht del 1992, che istituisce la Comunità europea, disciplinato inoltre poi nell'art. 152 del Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, il quale stabilisce che nella definizione e applicazione di tutte le politiche ed attività comunitarie deve essere garantito un alto livello di protezione della salute umana, e ancora nella risoluzione del Consiglio europeo del giugno 1999, con la quale si richiama la necessità di definire procedure di monitoraggio dell'impatto delle politiche comunitarie nell'ambito della sanità pubblica;

considerato che:

./..

la pubblica amministrazione nell'adottare piani e programmi impattanti sull'ambiente, nell'espletamento delle procedure valutative di impatto, quali (valutazione di impatto ambientale) VIA e (valutazione ambientale strategica) VAS, deve considerare l'incisione dei rischi e dei danni ambientali sulla salute; secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la salute, innanzitutto, deve essere intesa non soltanto come assenza di malattia ma come stato di benessere fisico, mentale e sociale e che piani e programmi possono influenzare la salute in differenti modi, alcuni più evidenti altri meno, come è per esempio scientificamente provata la relazione tra la qualità dell'aria e della salute;

sulla base delle indicazioni europee, diversi governi hanno assunto il procedimento di VIS, tra cui l'Italia con l'art.9 della legge 28 Dicembre 2015 n.221 (c.d. collegato ambientale) che ha introdotto l'obbligo di svolgere prima del provvedimento finale di valutazione d'impatto ambientale una valutazione di impatto sanitario su iniziativa del proponente il progetto da sottoporre a VIA, limitatamente ad alcune tipologie di opere già oggetto di VIA (DLgs 152/2006), ed è, invece, volontaria in altri casi;

la nuova direttiva comunitaria sulla VIA (Direttiva 2014/52/UE) ha rafforzato ulteriormente la necessità di valutare gli effetti sulla salute e nell'allegato III, infatti, tra i criteri necessari per la valutazione di impatto ambientale molti sono rilevanti per esaminare un eventuale impatto sulla salute quali stato della popolazione, biodiversità, territorio, matrici ambientali come suolo, acqua, aria, clima;

l'obiettivo della VIS è, da un lato, quello di valutare gli impatti diretti e indiretti nel lungo periodo di una proposta, definendo e quantificando gli effetti negativi sulla salute, dall'altro, deve considerare proposte alternative che accrescano i benefici per la salute, propongano mitigazioni dei potenziali effetti negativi e riducano i costi sanitari;

la VIS, nell'esaminare un progetto, esamina le caratteristiche di un'opera, di un impianto, realizzati con una specifica tecnologia, in una specifica area, e si dipana in cinque fasi: Screening (in cui si valuta se la proposta deve essere sottoposta a VIS), Scoping (in cui si definiscono i temi su cui la VIS dovrà soffermarsi, quali sono gli effetti rilevanti sulla salute, le caratteristiche di estensione geografica, probabilità, la comunità interessata dagli impatti

./..

potenziali, gli stakeholder e le fonti di dati disponibili, Assessment (in cui si valutano i rischi sanitari, i soggetti esposti, le alternative disponibili e le incertezze e metodologie delle stime), Reporting (in cui sono raccolte tutte le informazioni necessarie per il decisore, l'esistenza di conflitti non risolti, le proposte alternative, le raccomandazioni e le misure di mitigazione individuate per ogni impatto) e Monitoring (in cui si riepiloga il piano di monitoraggio delle mitigazioni, gli indicatori del monitoraggio ed i responsabili della loro attuazione);

nel corso delle fasi anzidette è di fondamentale importanza il coinvolgimento e la partecipazione attiva della società, sia con pareri tecnico-scientifici di grande supporto ai fini della decisione che attraverso l'ascolto delle intenzioni della collettività, per raggiungere un consenso partecipato del progetto, piano o programma da attuare;

visto che:

diversi articoli di stampa riportano le proteste da parte degli abitanti delle zone circostanti, secondo cui, i comitati no discarica di Misterbianco e Motta S.Anastasia, attribuiscono quasi certamente gli odori nauseabondi - misti a quello di bruciato - all'attività della vicina discarica di Valanghe d'Inverno, salvo prova contraria in cui peraltro da mesi è vietato l'abbancamento dei rifiuti umidi e non pre-trattati;

anche il Comune di Misterbianco ha presentato lo scorso Ottobre, agli assessorati di cui sopra, degli elaborati in cui denuncia tale stato dei fatti contro la richiesta di compatibilità ambientale dell'impianto di percolato della Oikos, evidenziando criticità di natura urbanistica, ambientale e sulla salute pubblica, e chiedendo alle autorità regionali di non consentire che si aggravi l'area di altri impianti di trattamento dei rifiuti;

gli stessi disagi e problematiche sono stati palesati da parte delle autorità civiche del Comune di Motta S.Anastasia, nel cui consesso civico è stata promossa una commissione speciale di studio e monitoraggio sulle discariche esistenti nello stesso territorio, la quale, dopo l'audizione di studiosi della materia, ha esitato i propri lavori richiedendo, innanzitutto, per la zona in questione una conoscenza dei dati epidemiologici sia sull'evoluzione dello stato di salute della popolazione locale che elementi da cui si possa capire quali possano essere gli effetti derivanti dal mantenimento della situazione attuale o

./..

dall'introduzione del nuovo impianto richiesto dalla Oikos, con particolare riferimento al rischio di sottoporre le parti più sensibili degli abitanti della zona bambini, anziani, cardiopatici, broncopneumopatici ad ulteriori sollecitazioni allo stato di salute che possono aggravare la loro situazione, e, in secondo luogo l'utilizzazione dello strumento della VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) a completamento della VIA ed AIA per conoscere quali nuovi danni potranno derivare a chi abita nella zona;

per conoscere se non intendano avviare una forte azione di tutela nei confronti della aree oggetto della richiesta di impianto di percolato, attivandosi per richiedere formalmente l'espletamento della valutazione di impatto sanitario.

(9 maggio 2018)

CIANCIO - SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI -
CAPPELLO - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - FOTI -
MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA -
SCHILLACI - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA
- ZITO -

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 51 - Chiarimenti in merito all'operato dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2010.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

con legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, la Regione siciliana ha disciplinato, tra le altre cose, l'avvio operativo delle società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR), enti di governo del settore rifiuti costituiti in forma di società consortili da province e comuni, ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 8 della citata legge individua le funzioni delle S.R.R., che, oltre a quelle previste dagli artt. 200, 202 e 203 del d.l.gs. n. 152 del 2006, sono le seguenti: 1) espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti; 2) attività di controllo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati dai contratti di affidamento del servizio; 3) trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla regione e attività di informazione nei confronti della Regione e della Provincia; 4) attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio 5) conclusione di accordi per la programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione qualora nel piano di gestione rifiuti siano previsti impianti che coinvolgano più ATO;

l'articolo 14 prevede, a sua volta, il potere sostitutivo da parte della Regione, disponendo che nel caso in cui le SRR non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari;

rilevato che:

dall'analisi delle attività di competenza di tali enti, emergono gravi criticità connesse al

./..

compimento degli atti propedeutici al regolare funzionamento delle S.R.R., quali quelli relativi al transito del personale, al trasferimento della dotazione di attrezzature, di beni ed impianti di consorzi e società d'ambito in liquidazione, alle procedure di recupero di capitale sociale non versato dai comuni soci delle S.R.R. e ad esigenze di carattere logistico-organizzativo (assenza di sedi operative; mancata analisi dei fabbisogni per la predisposizione di un budget previsionale) che hanno finito per aggravare la situazione di stallo creatasi;

allo stato attuale, risultano solo parzialmente realizzati gli adempimenti relativi all'attuazione delle procedure di mobilità per il transito del personale sulla base di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2010, considerato che, solo a seguito dell'emanazione di un apposito atto di indirizzo da parte dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità (nota prot. n. 5189/Gab del 12 ottobre 2015), sono state approvate le relative dotazioni organiche;

il Presidente della Regione, nel corso del tempo, ha tentato di porre rimedio a tale situazione di grave ritardo nell'avvio dei nuovi soggetti gestori del servizio mediante l'adozione di apposite ordinanze ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, che hanno previsto la diffida e la messa in mora dei presidenti delle S.R.R., nonché, successivamente, la nomina, con le modalità previste all'art. 14 della legge regionale n. 9/2010, di commissari straordinari dotati di poteri accertativi e sostitutivi al fine di addivenire, con ripetuta assegnazione di termini perentori all'affidamento del servizio mediante procedure di gara ovvero tramite la costituzione di apposite società a partecipata pubblica;

con Ordinanza n. 20/RIF del 14 luglio 2015, reiterata con la n. 1/RIF del 14 gennaio 2016, sono stati nominati i primi commissari straordinari; con la successiva n. 2/RIF/2017 si è rinnovata la nomina di commissari straordinari delle SRR con poteri sostitutivi e di vigilanza, provvedendo con decreto Presidenziale n. 526 del 9 marzo 2017 all'istituzione di una struttura tecnica per il coordinamento delle attività di commissariamento, nonché per il monitoraggio e la omogeneizzazione degli interventi straordinari posti in essere al fine dell'avvio operativo delle S.R.R.;

con decreto del Presidente della Regione n. 555 del 13 aprile 2018, sono stati ulteriormente nominati i commissari straordinari per le seguenti

./..

SRR: Messina Area Metropolitana, Enna Provincia, Ragusa Provincia, Palermo Area Metropolitana, Palermo Provincia Ovest, Trapani Provincia Sud, Agrigento Provincia Est, Agrigento Provincia Ovest, Palermo Provincia Est;

ciò al fine di dare esecuzione all'ordinanza del Presidente della Regione n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018 che ha reiterato per il periodo dal 1 marzo 2018 al 31 maggio 2018 la speciale forma di gestione dei rifiuti nella Regione, ed in particolare all'articolo 3;

considerato che:

alla luce della situazione delineata, appare censurabile l'ulteriore ricorso da parte della Regione all'esercizio del potere di diffida per l'operatività delle S.R.R., più volte disatteso dai commissari, mediante l'imposizione di termine per la cessazione del commissariamento delle società e la ricostituzione degli organi societari, previa definizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento e dell'immediato transito del personale. Si tratta evidentemente di modalità che si sono rivelate prive di effetti immediati e concreti i quali richiederebbero piuttosto forme strutturate di coordinamento (soprattutto dei rapporti tra S.R.R. ed ex società e consorzi d'ambito, nonché tra ARO e S.S.R) e di programmazione operativa;

in questo quadro generale, le S.R.R. sembrano ben lontane dal ruolo loro assegnato dalla legge regionale n. 9, mancando i presupposti per l'avvio e il funzionamento delle società soggette ancora una volta all'imposizione di termini perentori per l'attuazione di adempimenti che necessitano da parte della Regione di una corretta pianificazione funzionale ed economico-finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

per conoscere:

quali siano stati i risultati ottenuti dai commissari straordinari, fino a questo momento nominati, in termini di ottemperanza alle funzioni e ai compiti assegnati alle SRR;

quali azioni di programmazione operativa e di definizione dei rapporti tra SRR ed ex società d'ambito ed SRR ed ARO intenda intraprendere questo Governo al fine di addivenire alla cessazione del fallimentare sistema di commissariamento.

(16 maggio 2018)

./..

ZAFARANA - DI PAOLA - CAMPO - TRIZZINO -
CANCELLERI - PALMERI - SUNSERI - MANGIACAVALLLO -
CAPPELLO - FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA
- TANCREDI - SCHILLACI - DE LUCA A - PAGANA - DI
CARO - MARANO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 57 - Realizzazione o ampliamento dei Centri comunali di raccolta (CCR).

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

con Avviso pubblico del 13 aprile 2017, l'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità ha invitato i Comuni e le SRR a presentare progetti esecutivi per la realizzazione o l'ampliamento di Centri comunali di raccolta (CCR), da finanziare con la quota non utilizzata, pari ad euro 25.573.270,16, delle risorse FSC-ODS di cui alla delibera CIPE n. 79 del 2012;

con lo stesso provvedimento, la Regione si riservava di incrementare ulteriormente la succitata dotazione finanziaria qualora si fossero rese disponibili eventuali altre fonti di finanziamento;

considerato che:

con D.D.G. n. 1484 del 26 ottobre 2017, il Dirigente generale dell'Assessorato dell'Energia ha approvato l'elenco delle istanze ritenute ammissibili per un importo totale di euro 25.034.476,05 finanziando la realizzazione o il potenziamento di CCR in 40 comuni, nonché l'ammissione con riserva di interventi in 34 comuni per un totale di euro 23.561.362,59;

la realizzazione dei CCR nei 40 comuni ammessi e nei 34 ammessi con riserva consentirebbe il miglioramento nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in chiave qualitativa, ambientale ed economica, determinando nella regione un incremento della percentuale di raccolta differenziata, obiettivo che è stato individuato quale priorità nell'azione di governo da parte del Presidente della Regione e dell'Assessore competente;

premessi, inoltre, che:

il totale degli interventi ammessi a finanziamento e quelli ammessi con riserva supera l'ammontare disponibile a valere sulle risorse residue FSC-ODS di cui alla delibera CIPE n. 79 del 2012;

tuttavia, è auspicabile consentire la realizzazione di tutti gli interventi ammessi compresi quelli con riserve, al netto delle

./..

integrazioni richieste dall'Assessorato;

per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di consentire il finanziamento anche dei progetti per la realizzazione o il potenziamento di CCR ammessi con riserva, la cui graduatoria è tuttora in corso di validità e se, in particolare, intenda garantire la copertura finanziaria dei succitati 34 progetti attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili del PO - FESR 2014-2020.

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

(30 maggio 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 222 - Chiarimenti sulla costruzione di un parco eolico nel territorio di Trapani.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che la società oggetto del presente atto ispettivo ha inoltrato la domanda per realizzare un impianto eolico nel 2008 e che nel frattempo l'assetto societario è finito in amministrazione giudiziaria a seguito delle operazioni di sequestro condotte ai danni dell'imprenditore Melchiorre Saladino con sentenza di confisca in primo grado;

considerato che:

il territorio in cui ricade l'impianto rientra nelle zone interessate dalle coltivazioni di pregio agricolo nel comparto vitivinicolo e per le quali sono previste puntuali prescrizioni ai soggetti proponenti da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

specificamente il precedente governo regionale, con il decreto presidenziale 10 ottobre 2017(GURS 44/2017), aveva provveduto a definire le aree non idonee e quelle di particolare attenzione ai fini della realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte eolica;

il suddetto decreto individua in dettaglio all'art.9, che qui si intende integralmente riportato, le aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione;

rilevato che:

nelle disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - l.r 8/2018 - all'articolo 17, che qui si intende integralmente riportato, è stata stabilita la sospensione delle autorizzazioni di impianti eolici e fotovoltaici;

ritenuto che il succitato articolo 17 determina una non necessaria pianificazione già espletata con funzioni di salvaguardia dal predetto decreto presidenziale del 2017;

evidenziato che:

./..

nel decreto che autorizza la società in oggetto si fa riferimento alla nota trasmessa dall'assessorato all'agricoltura con la quale il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto è condizionato alle prescrizioni di cui sopra riferito;

la società concessionaria dell'impianto avrebbe dichiarato di non possedere oggi gli adeguati capitali per realizzare il parco eolico e che intende rivendere sul mercato la licenza ottenuta;

per sapere se:

nell'ambito delle procedure autorizzative sia stata data coerente applicazione alle disposizioni inerenti le aree destinate a produzione agricola di pregio al fine di garantirne la tutela;

in caso di mancata osservanza, non debba procedersi, in autotutela, al ritiro dell'atto e conseguentemente porre in essere ogni possibile iniziativa al fine di accertare le eventuali responsabilità nel procedimento amministrativo adottato;

analogamente all'autorizzazione in favore della società in oggetto siano state rilasciate altre autorizzazioni per impianti ricadenti in altri territori rientranti nelle disposizioni di cui al decreto 2017 e sui quali non ritengano, altresì, provvedere in autotutela al ritiro degli atti.

(14 giugno 2018)

CRACOLICI

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 232 - Perdurante attività di abbancamento nella discarica di Motta Sant'Anastasia, denominata Valanghe d'Inverno, di proprietà della Oikos s.p.a.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che la società Oikos s.p.a., proprietaria della discarica sita in Motta Sant'Anastasia, denominata Valanghe d'Inverno, non è titolare di alcuna autorizzazione integrata ambientale valida ed efficace in quanto quella di cui al DRS n. 291/2009 è scaduta da tempo;

considerato che il gestore afferma di godere della ultrattività della precedente AIA in forza dell'art. 29 octies del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale a suo tempo presentata;

ritenuto che, tuttavia, il menzionato art. 29 octies, nel testo introdotto dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs n. 46/2014, abbia abrogato l'istituto del rinnovo periodico dell'AIA, come chiaramente si evince dalla piana lettura della norma e come riconfermato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella risposta scritta all'interrogazione n. 4-05975 del 1 luglio 2016, Senato della Repubblica;

ritenuto, inoltre, che ai sensi dell'art. 29 del richiamato D.Lgs. 46/2014, l'ultrattività della previgente disciplina in materia di procedimenti di rinnovo si applica solo ed esclusivamente per quelli 'in corso alla data del 7 gennaio 2013';

per sapere se la Oikos s.p.a. abbia presentato richiesta di rinnovo del DRS n. 291/2009 prima del 7 gennaio 2013 e, qualora così non fosse, quali iniziative intenda avviare per impedire la prosecuzione dell'attività di abbancamento nella discarica, ad oggi sprovvista di autorizzazione integrata ambientale.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(22 giugno 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 261 - Chiarimenti in merito all'Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per la redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

il Dipartimento Acqua e rifiuti ha pubblicato sul sito della Regione, D.D.G. n. 659 DEL 27/06/2018, un avviso pubblico relativo alla selezione di 25 esperti per l'attuazione del Progetto di azioni di assistenza e di supporto alla redazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Po Fesr 2014/2020. Azione 11.1.1 'Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del programma';

i profili professionali oggetto della selezione sono distinti nelle figure senior e junior secondo gli anni di esperienza maturati, e in rapporto a questa vengono fissati i relativi corrispettivi allegati in tabella;

considerato che:

detta selezione si è resa necessaria successivamente ad un atto d'interpello, prot. 57428 del 21/05/2018, per il reperimento delle eventuali risorse interne da destinare alla redazione del Piano rifiuti e che alla data di scadenza, fissata in sette giorni, non è stata individuata alcuna figura interna idonea;

il Dipartimento Regionale della Programmazione, con nota n. 7102 del 26/04/2018, ha dichiarato che il Progetto di azioni di assistenza e supporto per la pianificazione e la programmazione in materia di rifiuti possiede le caratteristiche per essere finanziato a valere sull'Asse 11 - Assistenza tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 11.1.1.;

rilevato che:

l'articolo 4 del succitato D.D.G. n. 659 DEL 27/06/2018, per i costi relativi agli incarichi professionali degli esperti per l'attuazione del Progetto di azioni di assistenza e supporto alla redazione del nuovo Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Po Fesr 2014/2020. Azione 11.1.1

./..

-Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del programma?, uniformemente al prospetto dei costi allegato, dispone la prenotazione d'impegno di 355.000,00 per l'anno 2018 e 1.200.000,00 per l'anno 2019 sul Cap. 642092 del bilancio della Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Codice SIOPE: U 2.02.03.05.001.;

per sapere:

quali siano le ragioni amministrative che hanno impedito l'impiego del personale in atto contrattualizzato presso il Dip. Acque e Rifiuti e proveniente dalla disiolta ARRA in possesso delle competenze specifiche per la redazione del piano dei rifiuti;

se la scelta di avvalersi di singole professionalità esterne all'amministrazione quali esperti non riproponga un modello che il legislatore regionale ha inteso superare, ovvero quello di preconstituire sacche di precariato che, così come avvenuto nel passato, attraverso proroghe concesse dal legislatore, determini un'aspettativa di stabilizzazione nei ruoli dell'amministrazione regionale aggirando le procedure di accesso nella pubblica amministrazione e contravvenendo, altresì, al blocco di assunzioni o di contrattualizzazione anche temporanea prevista dalla legislazione vigente;

se l'utilizzo di risorse destinate all'assistenza tecnica del PO FESR 2014/2020 non sia in contrasto con le finalità dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione, la valutazione e il monitoraggio sull'intero programma PO FESR 2014/2020 e non su singole linee di intervento e che pertanto non può farsi ricorso, ad avviso degli interroganti, alla frammentazione della spesa aggirando in tal modo le procedure di affidamento che devono prevedere un unico soggetto abilitato al controllo sull'intero programma;

come possa essere considerata coerente la redazione del piano regionale dei rifiuti, attività ordinaria dell'amministrazione regionale con le finalità del PO Fesr e, pertanto, se non sia da ravvisare una distrazione di fondi, l'utilizzazione di risorse previste per l'assistenza tecnica sul PO Fesr e non per il supporto amministrativo di attività ordinarie dell'amministrazione regionale;

se l'avviso pubblico finalizzato alla selezione in oggetto sia compatibile con quanto fissato dalla delibera del CdM 8 febbraio 2018 relativamente alle

./..

azioni possibili per il superamento dello stato di emergenza in Sicilia nel settore dei rifiuti;

quali ragioni abbiano impedito di emanare un bando unicamente per l'assistenza tecnica specificamente idonea alla redazione del piano scegliendo invece la soluzione dell'avviso pubblico;

se non ritengano opportuno procedere al ritiro dell'avviso in oggetto ed eventualmente procedere ad una più confacente soluzione dell'assistenza tecnica.

(4 luglio 2018)

LUPO - ARANCIO - BARBAGALLO - CAPEO - CATANZARO -
CRACOLICI - DE DOMENICO - DIPASQUALE - GUCCIARDI -
LANTIERI - SAMMARTINO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 73 - Realizzazione di impianti di compostaggio nel territorio della Regione siciliana.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

dalle deliberazioni di Giunta regionale relative all'impegno di risorse a valere sul c.d. Patto per il Sud, si evince che vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 8 milioni di euro che potrebbero essere destinate ad interventi per migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio siciliano;

sul PO FESR 2014/2020, analogamente, vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 25 milioni di euro che potrebbero essere destinate alle stesse finalità;

l'utilizzo degli impianti di compostaggio contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza impiantistica e conseguente efficientamento del sistema;

per conoscere:

se non ritenga di dovere impegnare le economie a valere sulle risorse del PO FESR e del Patto per il Sud, pari a circa 33 milioni di euro, per la realizzazione di impianti di compostaggio e/o il ripristino di impianti già realizzati e non in uso;

se non ritenga, inoltre, di dovere definire criteri per la distribuzione di tali impianti nel territorio regionale, la loro localizzazione in aree pubbliche o private, le modalità di gestione e la copertura dei costi;

se non ritenga che una quota delle suddette risorse debba essere riservata agli impianti pubblici.

(11 luglio 2018)

BARBAGALLO

XVII LEGISLATURA ARS

INTERPELLANZA

N. 74 - Realizzazione di compostiere di comunità nel territorio della Regione siciliana.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

dalle deliberazioni di Giunta regionale relative all'impegno di risorse a valere sul c.d. Patto per il Sud, si evince che vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 25 milioni di euro che potrebbero essere destinate ad interventi per migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio siciliano;

sul PO FESR 2014/2020, analogamente, vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 12,5 milioni di euro che potrebbero essere destinate alle stesse finalità;

in particolare, nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti, l'utilizzo delle compostiere di comunità contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza impiantistica e conseguente efficientamento del sistema;

le compostiere di comunità sono impianti di medie dimensioni per il trattamento della frazione organica dei rifiuti (che da sola costituisce circa il 40% del totale dei rifiuti differenziati), adatti al trattamento in loco dell'organico prodotto da piccole comunità;

a beneficiarne possono essere piccoli Comuni, o altro tipo di comunità, con notevole abbattimento del conferimento in discarica e conseguente risparmio di costi di trasporto;

per conoscere:

se non ritenga di dovere impegnare le economie a valere sulle risorse del PO FESR e del Patto per il Sud, pari a 37,5 milioni di euro, per la realizzazione di una rete di compostiere di comunità a servizio del territorio siciliano;

se non ritenga, pertanto, di dovere adottare tutti gli opportuni provvedimenti atti a acquisire manifestazione d'interesse da parte di soggetti, pubblici o privati, per la localizzazione di compostiere di comunità, definendo al contempo i criteri per la loro distribuzione territoriale, per la scelta delle aree, per l'individuazione dei soggetti attuatori e per la copertura dei costi di

./..

gestione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

se non ritenga che una quota delle suddette risorse debba essere riservata agli impianti pubblici.

(11 luglio 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 75 - Riduzione dei rifiuti da imballaggio e incentivazione delle filiere di recupero e riuso.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

dalle deliberazioni di Giunta regionale relative all'impegno di risorse a valere sul c.d. Patto per il Sud, si evince che vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 14 milioni di euro che potrebbero essere destinate ad interventi per migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio siciliano;

in particolare tali somme potrebbe essere utilizzare per interventi sulle filiere dei grandi magazzini per riduzione dei rifiuti da imballaggio e incentivazione delle filiere di recupero e riuso;

per conoscere se non ritenga di dovere impegnare le economie a valere sulle risorse del Patto per il Sud, pari a circa 14 milioni di euro, per interventi sulle filiere dei grandi magazzini per riduzione dei rifiuti da imballaggio e incentivazione delle filiere di recupero e riuso.

(11 luglio 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 76 - Realizzazione di impianti di trattamento del percolato prodotto dalle discariche di RSU.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che;

dalle deliberazioni di Giunta regionale relative all'impegno di risorse a valere sul c.d. Patto per il Sud, si evince che vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 10 milioni di euro che potrebbero essere destinate ad interventi per migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio siciliano;

sul PO FESR 2014/2020, analogamente, vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 20 milioni di euro che potrebbero essere destinate alle stesse finalità;

in particolare tali somme potrebbe essere utilizzare per la realizzazione di impianti di trattamento del percolato prodotto dalle discariche, un reflu con elevatissimo carico inquinante la cui composizione dipende da molti fattori, soprattutto la composizione dei rifiuti e che, se non trattato, può generare rilevanti danni ambientali;

per conoscere:

se non ritenga di dovere impegnare le economie a valere sulle risorse del Patto per il Sud e del PO FESR 2014/2020, pari a circa 30 milioni di euro, per la realizzazione di impianti di trattamento del percolato;

se non ritenga, inoltre, di dovere definire criteri per la distribuzione di tali impianti nel territorio regionale, la loro localizzazione in aree pubbliche o private, le modalità di gestione e la copertura dei costi;

se non ritenga che una quota delle suddette risorse debba essere riservata agli impianti pubblici.

(11 luglio 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 77 - Realizzazione di impianti di selezione del secco nel territorio della Regione siciliana ai fini di una efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

dalle deliberazioni di Giunta regionale relative all'impegno di risorse a valere sul c.d. Patto per il Sud, si evince che vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 14 milioni di euro che potrebbero essere destinate ad interventi per migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio siciliano ed in particolare per la realizzazione di impianti di selezione del secco;

gli impianti di selezione del secco trattano la frazione secca dei rifiuti derivante dalla raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, imballaggi in plastica, vetro, materiali ferrosi) e imballaggi riciclabili dalle attività produttive e industriali;

in tali impianti i rifiuti, grazie ad una tecnologia avanzata, sono smistati in modo completamente automatizzato con l'invio ai centri di recupero dei materiali riciclabili e il conferimento in discarica soltanto per il residuo delle selezioni non più riciclabile;

tali impianti, pertanto, consentono di aumentare notevolmente i risultati del recupero dei rifiuti da raccolta differenziata urbana diminuendo il rifiuto da smaltire in discarica;

per conoscere:

se non ritenga di dovere impegnare le economie a valere sulle risorse del Patto per il Sud, pari a circa 14 milioni di euro, per la realizzazione di impianti di selezione del secco ai fini del raggiungimento della dotazione impiantistica necessaria per garantire una efficace ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti;

se non ritenga, inoltre, di dovere definire criteri per la distribuzione di tali impianti nel territorio regionale, la loro localizzazione in aree pubbliche o private, le modalità di gestione e la copertura dei costi;

se non ritenga che una quota delle suddette

./..

risorse debba essere riservata agli impianti
pubblici.

(11 luglio 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 83 - Pubblicazione del bando PO FESR, misura 6.3.1.

All'assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

il PO FESR, misura 6.3.1. , prevede poco più di 30 milioni di euro per la realizzazioni di reti fognarie e depurazione e poco più di 25 milioni di euro per reti idriche;

ad oggi, non sono stati pubblicati i relativi bandi, con l'indicazione degli enti beneficiari ed i criteri per l'assegnazione di tali risorse;

per conoscere quali siano le ragioni che impediscono, dopo diversi mesi dall'insediamento del governo regionale, la pubblicazione del bando per l'assegnazione delle risorse in questione.

(18 luglio 2017)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 302 - Conferimento, da parte dei Comuni, della frazione umida dei rifiuti.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

diversi comuni della Provincia di Palermo hanno stipulato un contratto di servizio con la SICILFERT SRL di Marsala per il conferimento della frazione umida nella sua piattaforma di C/da Maimone;

ai comuni contraenti è stata inviata il 25 giugno scorso una comunicazione con la quale la società annunciava che dal 1 luglio per ragioni connesse all'esaurimento degli spazi disponibili non poteva consentirsi l'accesso all'impianto di compostaggio per il conferimento del codice CER 20 01 08;

i comuni al fine di garantire l'espletamento del servizio e le percentuali di differenziata raggiunta hanno provveduto alla ricerca di altre soluzioni, tra cui il conferimento presso centrali di trasferimento stante l'esiguità degli impianti di compostaggio esistenti in Sicilia;

considerato che gli impianti esistenti in Sicilia sono sottoposti a regime autorizzatorio da parte della Regione e pertanto svolgono un'attività di pubblico servizio;

rilevato che la scelta obbligata che i comuni hanno dovuto assumere ha comportato un considerevole aggravio dei costi;

ipotizzato che alcune centrali di trasferimento sembrerebbero aver provveduto al conferimento presso l'impianto di Sicilfert di Marsala che avrebbe continuato ad abbancare quanto conferitogli da questi soggetti privati anche dopo aver negato l'accesso ai comuni e ciò pare nonostante il vigente contratto sottoscritto;

per sapere:

se l'Assessore in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sin qui esposti, che sarebbero stati peraltro allo stesso riferiti da alcuni Sindaci nel corso dell'incontro svoltosi il 17 luglio presso la sala Mattarella dell'ARS;

./..

quali provvedimenti intendano adottare per accertare i fatti sopra illustrati e quali iniziative intende intraprendere per sanzionare eventuali comportamenti difformi rispetto alle previsioni di legge per garantire la regolarità del servizio di conferimento della frazione umida al minor costo per i Comuni interessati e a tutela della loro cittadinanza.

(19 luglio 2018)

LUPO - ARANCIO - BARBAGALLO - CAFEO - CATANZARO -
CRACOLICI - DE DOMENICO - DIPASQUALE - GUCCIARDI -
LANTIERI - SAMMARTINO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 313 - Ripristino e conversione della piena funzionalità del canale demaniale 'Galermi'.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, all'Assessore per l'agricoltura lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

il canale demaniale denominato Galermi costituisce una importante risorsa idrica per l'irrigazione di un comprensorio esteso circa 500 Ha a servizio di circa 300 utenti, ricadente nei comuni di Sortino, Priolo Gargallo e Siracusa;

con la L.R. 8 maggio 2018 n.8 è stata istituita l'Autorità di bacino a cui sono state trasferite le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto che molti Agricoltori hanno avanzato nei confronti dell'Amministrazione regionale delle lamentele per il cattivo funzionamento del canale demaniale Galermi che, a causa della mancata manutenzione, non fornisce le portate di acque sufficienti al soddisfacimento dei bisogni irrigui;

ritenuto che tale situazione costituisce grave pregiudizio per lo sviluppo del comparto agricolo e non possa far escludere l'innescarsi di contenziosi tra gli agricoltori danneggiati e l'Amministrazione regionale, con soccombenza di quest'ultima negli eventuali giudizi promossi dagli utenti fruitori;

per sapere:

se siano a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali siano le iniziative che intendano intraprendere per ripristinare la piena funzionalità del canale demaniale Galermi e quindi per assicurare la regolare distribuzione delle acque ai fini irrigui nell'ambito del territorio servito dal canale.

(24 luglio 2018)

CAFE0

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 85 - Realizzazione di impianti di TMB nel territorio della Regione siciliana.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

dalle deliberazioni di Giunta regionale relative all'impegno di risorse a valere sul c.d. Patto per il Sud, si evince che vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 10 milioni di euro che potrebbero essere destinate ad interventi per migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio siciliano;

sul P.O. FESR 2014/2020, analogamente, vi sono economie e/o somme non impegnate per circa 25 milioni di euro che potrebbero essere destinate alle stesse finalità;

gli impianti di TMB realizzano un processo di trattamento dei rifiuti a freddo, attraverso la separazione del rifiuto residuale in due parti, una frazione umida e una secca:

la prima, sottoposta ad un processo biologico basato sulla digestione anaerobica, viene essiccata per poi essere impiegata come biocombustibile, oppure in settori quali l'edilizia;

la frazione secca, invece, diventa combustibile derivato dai rifiuti (CDR), da impiegare nei cementifici, nelle centrali elettriche a carbone e negli impianti di termovalorizzazione;

per conoscere:

se non ritenga di dovere impegnare le economie a valere sulle risorse del PO FESR e del Patto per il Sud, pari a circa 35 milioni di euro, per la realizzazione di impianti di TMB ai fini di una efficace ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti;

se non ritenga, inoltre, di dovere definire criteri per la distribuzione di tali impianti nel territorio regionale, la loro localizzazione in aree pubbliche o private, le modalità di gestione e la copertura dei costi;

se non ritenga infine che una quota delle suddette risorse debba essere riservata agli impianti pubblici.

(24 luglio 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 340 - Mancato completamento dell'impianto di depurazione e dell'estensione della rete fognaria dell'agglomerato di Catania.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per la realizzazione di 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato 'Depurazione Acque Reflue' di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie da realizzare in circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico per consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che:

tra le opere inserite nell'APQ figura il completamento del depuratore consortile di Catania e l'estensione della rete fognaria, con un costo del progetto di oltre 213 milioni di euro;

con il Patto per lo Sviluppo della Città di Catania, sottoscritto in data 30.04.2016, è stato previsto il finanziamento di 120.000.000 euro, a

./..

valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014/2020 per il 'Completamento dell'impianto di depurazione consortile ed estensione rete dell'agglomerato di Catania', somme ulteriori rispetto a quanto già stanziato con la citata delibera CIPE e rispetto al cofinanziamento previsto a carico del Soggetto Gestore;

Invitalia s.p.a., nella qualità di centrale di committenza per il Commissario unico, ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per l'intervento di estensione della rete fognaria nell'intero agglomerato di Catania, comprendente anche i comuni di Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Gravina, Acicastello e San Gregorio: la progettazione è relativa a 380 km di condotte fognarie, collettori e stazioni di sollevamento;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per il completamento del depuratore consortile e l'estensione della rete fognaria di Catania;

quando si ritenga si possa procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE.

(31 luglio 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 345 - Ripiano dei debiti generati dalla gestione integrata dei RSU.

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per l'economia, premesso che:

in attuazione dell'art. 19, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato per l'Energia è stato autorizzato ad erogare anticipazione di cassa per il ripiano di tutti i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti al fine di pervenire alla definitiva chiusura delle gestioni liquidatorie dei consorzi e delle società d'ambito;

ai sensi del comma 2 ter dell'art. 19 l.r. 9/10, le anticipazioni sono recuperate in dieci annualità, a valere sugli ordinari trasferimenti regionali in favore degli enti locali, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai Comuni soci;

anche antecedentemente a tale normativa, la Regione è intervenuta più volte erogando anticipazioni finalizzate all'estinzione dei debiti derivanti dalla gestione dei rifiuti: nel 2005, con l'art. 21, c. 17 (Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali) della l.r. 19/05, nel 2009 con la legge n. 6 art. 11 (Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria), e nel 2010 con l.r. 11/10 art. 46 (Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro);

nel corso degli esercizi finanziari 2013 e 2014 è stato consentito ai comuni che ne avevano fatto richiesta, di accedere alle anticipazioni erogabili in 5 rate annuali a fronte del rimborso delle rate sulla base di un piano di rientro decennale;

tuttavia solo 2 delle 5 rate sono state effettivamente liquidate ai Comuni, in quanto per l'erogazione delle altre è stato chiesto il rimborso delle prime rate del piano di rientro, rimborso che i Comuni non sono in grado di assicurare col risultato che tutto si è bloccato;

considerato che:

./..

il quadro normativo delineato ha, di fatto, generato un confuso accavallarsi di interventi laddove in alcuni casi sottoscrittori dei piani di rientro sono stati i Comuni e in altri le disciolte Autorità d'ambito;

l'ANCI Sicilia ha denunciato, nel Documento sulle problematiche relative alla gestione integrata dei rifiuti del 19 giugno 2018, che 'ancora oggi alcuni Comuni sono destinatari di richiesta di recupero di somme per anticipazioni concesse dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, su richiesta dei rappresentanti legali degli ATO. Destinatari di diffide e messa in mora, senza potere avere nessuna contezza circa modalità e tempi delle richieste di accesso alle anticipazioni o ai piani di rientro';

anche dalla Corte dei Conti si è levato un grido d'allarme per gli effetti potenzialmente dirompenti per il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti pubblici coinvolti;

nella Sintesi della Relazione sul Rendiconto della Regione siciliana esercizio 2017, la Sezione di Controllo per la Regione siciliana rimarca come 'il ritardo e, in alcuni casi, il mancato rimborso delle rate secondo il piano prefissato da parte dei comuni beneficiari se, da un lato sta generando una mole di residui attivi, dal lato della spesa ha notevolmente rallentato le erogazioni, dando luogo ad uno stock considerevole di residui passivi, discendenti dal blocco dei pagamenti delle quote di anticipazioni agli enti inadempienti per ragioni di autotutela del credito vantato dalla Regione, le cui erogazioni finali sono subordinate alla restituzione delle rate in scadenza';

per sapere quali siano i dati in possesso degli Assessorati in indirizzo circa l'ammontare delle anticipazioni erogate ai Comuni ai fini del ripiano dei debiti correlati alla gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa citata in premessa, nonché circa l'ammontare dei rimborsi dagli stessi effettuati.

(1 agosto 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 347 - Chiarimenti circa il mancato completamento dell'impianto di depurazione e l'estensione della rete fognaria dell'agglomerato di Misterbianco (CT).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato 'Depurazione Acque Reflue' di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie, riguardante circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti i compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico al fine di consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che tra le opere inserite nell'APQ, figura il completamento del depuratore consortile di Misterbianco e l'estensione della rete fognaria, con un costo del progetto di circa 205 milioni di euro, dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per il completamento del depuratore consortile di

./...

Misterbianco e l'estensione della rete fognaria dei Comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastragni, Tremestieri Etneo;

quando si ritenga potersi procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della più volte citata direttiva 91/271/CEE.

(2 agosto 2018)

BARBAGALLO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 348 - Chiarimenti circa il mancato completamento dell'impianto di depurazione e l'estensione della rete fognaria dell'agglomerato di Acireale (CT).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato 'Depurazione Acque Reflue' di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie, riguardante circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti i compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico al fine di consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che:

tra le opere inserite nell'APQ, figurano anche la realizzazione dell'impianto di depurazione consortile di Acireale e l'estensione delle reti comunali, con un finanziamento disponibile di oltre 133 milioni di euro;

dal sito del Commissario unico della depurazione si apprende che entro aprile 2018 sarebbe stato pubblicato il bando per affidamento delle indagini propedeutiche alla progettazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, studio

./..

geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori per la Realizzazione dell'impianto di depurazione consortile di Acireale ed estensione delle reti comunali, con riferimento ai Comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Aci S. Antonio, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio, S. Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per il completamento del depuratore consortile di Acireale e l'estensione della rete fognaria;

quando si ritenga procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE.

(2 agosto 2018)

BARBAGALLO